



Case di riposo, centri di degenza e assistenza privati della Provincia di Bolzano

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

PensPlan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

Case di riposo, centri di degenza e assistenza privati della Provincia di Bolzano

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
05/09/2008	31/12/2017	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100% ^{1,2}	TFR
01/01/2018	ad oggi	1% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100% ^{1,2}	TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

³ CCNL 31/07/2017. "Con decorrenza dal 01.01.2018 il contributo a carico del datore di lavoro ai sensi del comma 1 del presente articolo è aumentato di un punto percentuale, qualora anche il lavoratore aumenti il contributo a suo carico ad almeno due punti percentuali oppure questo contributo ammonti già ad almeno due punti percentuali. "

Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/01/2007	ad oggi	- ¹	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
05/09/2008	ad oggi	- ²	retribuzione utile al calcolo del TFR	CCNL 05/09/2008
31/07/2017	ad oggi	- ²	retribuzione utile al calcolo del TFR	CCNL 05/09/2008

¹ Il Fondo ha deliberato che a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalle fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

² CCNL 05/09/2008. "Ai dipendenti viene offerta la possibilità di destinare volontariamente nel fondo pensionistico fino a ulteriori 8 punti percentuali, gradualmente nella misura rispettivamente di 0,5 punti percentuali, calcolato sulla retribuzione utile ai fini del trattamento di fine rapporto. "

² CCNL 31/07/2017. "La comunicazione della modifica dell'aliquota contributiva da parte del dipendente deve essere fatta entro la data del 30 novembre (a partire dal 30 novembre 2017) o entro il 31 maggio del relativo anno con applicazione della modifica dal 1° gennaio o rispettivamente dal 1° luglio dell'anno successivo alla domanda. "

Destinatari

LABORFONDS

Dal 05/09/2008 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti, che non si trovino nel periodo di prova.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

Maturato economico. Ai sensi dell'art. 2120 c.c. la retribuzione assunta a base di calcolo del TFR comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

VICENDE CONTRIBUTIVE

Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicitate (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER I DIPENDENTI DI CASE DI RIPOSO, CENTRI DI DEGENZA E ASSISTENZA PRIVATI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Indice:

31/07/2017 CCPL

05/09/2008 CCPL

31/07/2017

Art. 7 – Integrazione dell’art. 66 Previdenza integrativa

L’art. 66 "Previdenza integrativa" del Contratto collettivo è integrato al comma 1 come segue:

Con decorrenza dal 01.01.2018 il contributo a carico del datore di lavoro ai sensi del comma 1 del presente articolo è aumentato di un punto percentuale, qualora anche il lavoratore aumenta il contributo a suo carico ad almeno due punti percentuali oppure questo contributo ammonti già ad almeno due punti percentuali.

La comunicazione della modifica dell’aliquota contributiva da parte del dipendente deve essere fatta entro la data del 30 novembre (a partire dal 30 novembre 2017) o entro il 31 maggio del relativo anno con applicazione della modifica dal 1° gennaio o rispettivamente dal 1° luglio dell’anno successivo alla domanda.

05/09/2008

CAPITOLO I INTRODUZIONE

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Contratto collettivo trova applicazione per i dipendenti delle seguenti istituzioni a livello provinciale: case di riposo, centri di degenza e di assistenza, indipendentemente dalla loro ragione sociale, che perseguono i principi della solidarietà sociale e della pubblica utilità. Scopo e finalità di tali istituzioni deve essere il sostegno umano e l’integrazione sociale di persone, in particolare di quelle (anziane) socialmente svantaggiate.
2. Il presente contratto può essere applicato anche da istituzioni, enti e centri privati, con provvedimento adottato in forma unilaterale dagli organi deliberanti a ciò demandati a norma dello statuto.
3. Il presente Contratto collettivo viene redatto in due lingue (tedesco e italiano) Per l’applicazione e per future interpretazioni prevale il testo in lingua tedesca. Il deposito ufficiale dell’Accordo avverrà nella versione tedesca.

Art. 66 Previdenza integrativa

1. Ai dipendenti viene offerta la possibilità di aderire al fondo regionale Laborfonds, secondo le relative norme statutarie. Per i dipendenti, che non si trovino nel periodo di prova, viene versata al fondo pensionistico regionale una quota pari all’uno per cento della retribuzione utile ai fini del trattamento di fine rapporto a carico del datore di lavoro ed una quota pari all’uno per cento della retribuzione utile ai fini del trattamento di fine rapporto a carico del lavoratore nonché la quota prevista del trattamento di fine rapporto ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
 2. Ai dipendenti viene offerta la possibilità di destinare volontariamente nel fondo pensionistico fino a ulteriori 8 punti percentuali, gradualmente nella misura rispettivamente di 0,5 punti percentuali, calcolato sulla retribuzione utile ai fini del trattamento di fine rapporto.
 3. Per tutti i dipendenti, per i quali non viene versato al fondo di previdenza integrativa l’intero trattamento di fine rapporto, viene versato il 50% dell’accantonamento del trattamento di fine rapporto.
 4. Le modalità di adesione, prelievo e versamento e attinente rilevazione dati sono disciplinate dagli statuti e dai regolamenti del fondo Laborfonds.
-